

## D

### DECORRENZA DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE

**Imposte dirette e ritenute** – La variazione del domicilio fiscale ha effetto dal 60° giorno successivo all'atto (art. 58.5/600). Non è necessario provvedere ad alcun adempimento.

**Registro imprese** - La variazione va depositata a cura del Notaio entro 30 giorni dalla data dell'atto (art. 2436.1°).

**Iva** - Art. 35.3 - La variazione del domicilio fiscale ha effetto dal 60° giorno successivo alla data in cui si è verificata. La variazione Iva va presentata entro 30 giorni dall'atto notarile. La partita Iva rimane invariata.

### DEDUCIBILITA' DEI COSTI - Art. 109 / 110 / 167 / 168

Vedi: § Costi: Deducibilità

### DICHIARAZIONI FISCALI - Presentazione

**Soggetti obbligati alla dichiarazione unificata** - Tutti i contribuenti:

1. con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
2. che chiudono l'esercizio al 31.12, con durata dell'esercizio inferiore ai 365 giorni;
3. che devono presentare almeno due tra le seguenti dichiarazioni: redditi, Irap, Iva (Iva di gruppo fuori Unico). Dall'Unico 2007 non è più possibile unificare il Mod. 770 ordinario: il Mod. 770 va sempre da solo.

Dal periodo di imposta 2008 (Unico 2009) la dichiarazione Irap va inviata in forma autonoma.

**Ricevuta e prova della presentazione** - Gli intermediari abilitati alla spedizione telematica devono:

- rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere la dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico a predisporla;
- consegnare al contribuente, entro **30 giorni** dal termine previsto per l'invio telematico l'originale della dichiarazione e copia della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che è l'unico documento valido comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Termini di presentazione delle dichiarazioni		
Soggetti Irpef (Modello Unico + dichiarazione Irap)	Entro il 30 Settembre	Solo telematica
Soggetti Ires (Modello Unico + dichiarazione Irap)	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	Solo telematica
Iva annuale autonoma	Entro il 30 Settembre	Solo telematica
Modello 770 semplificato	Entro il 31 Luglio	Solo telematica
Modello 770 ordinario	Entro il 31 luglio	
Integrativa art. 2.8 Dpr 322/98	31 dicembre del 4° anno successivo (integrazione a favore del fisco)	
Integrativa art. 2.8-bis Dpr 322/98	Entro il termine di presentazione dichiarazione dell'anno successivo (integrazione a favore del contribuente). Per la Cass. sent. 15063/2002 il termine è di 48 mesi.	

**Omissa presentazione della dichiarazione dei redditi** - Ai sensi dell'art. 2 e 8 del Dpr 322/1998 si considerano come regolarmente presentate anche le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini fatto salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni presentate oltre questo limite si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell'imposta ove risulti dovuta.

Termini di presentazione del Modello unico nelle operazioni straordinarie (Società di capitali)	
Liquidazione	iniziale - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di iscrizione della delibera di messa in liquidazione
	finale - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di deposito del bilancio finale o chiusura liquidazione
Trasformazione	frazione periodo precedente - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2500
Fusione	frazione periodo precedente (fusioni non retrodatate) - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2504
Scissione totale	frazione periodo precedente - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2504 a prescindere da eventuali effetti retroattivi